



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE MARITTIMA DELLA SICILIA OCCIDENTALE

DECRETO

Il Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale sottoscritto:

- VISTO** il dispaccio prot. n°13837 in data 01.07.2025 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per le Vie d'Acqua Interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto le nuove tariffe per il servizio di pilotaggio entrate in vigore a far data dal 01.07.2025.
- VISTO** il dispaccio prot. n°13887 in data 02.07.2025 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per le Vie d'Acqua Interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale sono stati trasmessi gli schemi dei provvedimenti tariffari da adottare a cura di questa Direzione Marittima;
- VISTO** il proprio Decreto n°100/2025 in data 16.07.2025 di questa Direzione Marittima con il quale sono state rese esecutive le tariffe per il servizio di pilotaggio nel porto di Gela;
- VISTO** il Decreto n°102/2023 in data 06.09.2023 di questa Direzione Marittima, con il quale sono state rese esecutive le tariffe per il servizio di pilotaggio reso dai marittimi abilitati al pilotaggio nei porti di Porto Empedocle e Licata;
- VISTO** Decreto di estensione della Corporazione dei Piloti del porto di Gela ai porti di Porto Empedocle e Licata, prot. n. 817 datato 10.01.2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTO** il dispaccio prot. n° 0006759 del 13.04.2026 della Direzione Generale per il Mare, il Trasporto Marittimo e per vie d'Acqua Interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale viene rideterminato l'articolo 13 del Decreto 100/2025 in data 16.07.2025, **con decorrenza 01/03/2026**;
- VISTO** l'art. 91 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 Marzo 1942, n.327;
- VISTI** gli artt. 130, 131, 132, e 134 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328;
- VISTO** l'art. 14 della Legge n. 84 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Articolo 1

Le tariffe per il servizio di pilotaggio sono così determinate:

I) Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

1.1.1 Porto di Gela

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 500	67,30
501 - 1.000	70,94

1.001 - 2.000	86,09
2.001 - 3.500	147,33
3.501 - 5.000	215,83
5.001 - 7.000	260,09
7.001 - 10.000	354,06
10.001 - 15.000	457,73
15.001 - 20.000	506,44
20.001 - 25.000	575,35
25.001 - 30.000	652,35
30.001 - 40.000	723,88
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT	70,94

1.1.2 Porto Empedocle e Licata

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 500	179,22
501 - 1.000	206,15
1.001 - 2.000	283,62
2.001 - 3.500	505,53
3.501 - 5.000	705,78
5.001 - 7.000	918,49
7.001 - 10.000	1.148,93
10.001 - 15.000	1.382,66
Per ogni ulteriore scaglione di 5.000 GT	131,30

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n.2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3 Alle navi traghetto “TR (ro-ro) merci” e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

1.3.1 Porto di Gela

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 500	37,02

501 -	1.000	39,02
1.001 -	2.000	47,35
2.001 -	3.500	81,03
3.501 -	5.000	118,71
5.001 -	7.000	143,05
7.001 -	10.000	194,73
10.001 -	15.000	251,75
15.001 -	20.000	279,09
20.001 -	25.000	316,44
25.001 -	30.000	358,79
30.001 -	40.000	398,14
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT		39,02

1.3.2 Porto Empedocle e Licata

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	156,66
501 -	1.000	180,20
1.001 -	2.000	247,92
2.001 -	3.500	441,89
3.501 -	5.000	616,93
5.001 -	7.000	802,86
7.001 -	10.000	1.004,29
10.001 -	15.000	1.208,60
Per ogni ulteriore scaglione di 5.000 GT		114,78

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF)

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	27,56
501 -	1.000	32,17
1.001 -	2.000	44,65

2.001 -	3.500	78,12
3.501 -	5.000	107,67
5.001 -	7.000	141,16
7.001 -	10.000	176,62

Articolo 2

Le tariffe di cui all'art.1, si applicano per il pilotaggio in entrata in uscita e per i movimenti all'interno del porto.

Articolo 3

Il sistema per la commisurazione delle tariffe per il servizio di pilotaggio per tutte le navi, ad eccezione delle navi traghetto, sarà articolato nel modo seguente:

- 1) per navi dotate del Certificato di Stazzatura Internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 le tariffe del servizio di pilotaggio dovranno intendersi riferite al valore di stazza lorda Internazionale (G.T.) risultante dallo stesso certificato;
- 2) per quelle non dotate di tale certificato, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha, all'uopo elaborato e che consente di ottenere valori in G.T. assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:

$$G.T. = K1 V \text{ (dove } V=2,832 \text{ VLT e } K1=0,2+0.02 \log 10V)$$

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula, a causa dell'irreperibilità dei dati in essa compresi, dovrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'I.M.O. che consente il calcolo provvisorio della stazza lorda della nave che non dispongono del Certificato di Stazzatura Internazionale:

$$G.T. = V E_x a$$

$$\text{Dove } VE = L \times B \times H$$

L = Lunghezza in metri risultanti dal Certificato Internazionale del Bordo Libero:

B = Larghezza massima fuori ossatura in metri come pubblicata sui Registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H = Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri come pubblicata sui Registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a= F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	A
Fino a	400	0.58
	1000	0.43
	5000	0.35
	10000	0.34
	25000	0.33
	50000	0.32
	100000	0.31
	150000	0.30
	200000	0.29
250000 e oltre		0.28

Articolo 4

Per le navi traghetto, il valore della stazza (risultante dal Certificato Internazionale di Stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) dovrà essere corretto applicando i seguenti coefficienti:

- Traghetti passeggeri

(passenger RO-RO Cargo Ferries)

0,75

- Traghetti merci 0,75
- ro-ro Cargo General Cargo ro-ro Cargo Container Ships
ro-ro Cargo Ferries
ro-ro Cargo Vehicles Carriers

Articolo 5

Il fattore correttivo di cui agli artt. 3 e 4, troverà applicazione per tutte le navi italiane ed estere.

In via del tutto provvisoria e per casi eccezionali, rappresentati dai dubbi che potrebbero insorgere sulla veridicità del dato relativo all'altezza totale della nave da utilizzarsi per l'applicazione della formula I.M.O. può farsi ricorso al vecchio sistema denominato "VAL", di cui alla circolare n.545642 del 21\10\1971, al fine di comparare i valori risultanti dall'applicazione della formula I.M.O. (per le navi traghetto corretti con i coefficienti di cui all'art.4), con quelli risultanti dal sistema "VAL" e di commisurare la tariffa del servizio di pilotaggio al valore fra i due che risulti più elevato.

Articolo 6

I compensi spettanti al pilota nei casi previsti dagli artt. 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima) elencati nei successivi articoli 9 e 10 si intendono come risultanti dall'applicazione del fattore correttivo del parametro della stazza.

Articolo 7

Alle navi da guerra, alle navi ospedale nazionali ed estere che richiedono il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'art.1 calcolate sulla base della stazza lorda internazionale (G.T.); in mancanza del dato della stazza lorda internazionale si farà riferimento al disposto di cui all'art.3 punto 2 del presente decreto.

Articolo 8

Alle tariffe base di cui al precedente art. I (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sotto notate maggiorazioni:

A. Per fuori orario:

- 1) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20.00 e le 06.00;
- 2) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica e il 100% per le prestazioni eseguite la prima domenica di novembre;
- 3) il 150% delle tariffe base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi:
il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre, il Santo Patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui ai punti 1 e 2;

B. Per carichi pericolosi:

- 1) il 16% della tariffa base per le prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili, appartenenti alle classi 2, 3, 4.1 e 4.3 del IMDG Code o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore a 65° C°.
Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni eseguite a bordo di navi che effettuano occasionalmente il trasporto di merci infiammabili, quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata della nave (DWT).
- 2) il 20% delle tariffe base per le prestazioni rese:
 - a) a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1° classe del IMDG Code o ad esse assimilabili.
 - b) a navi vuote e non munite del certificato generale di "gas-free" valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel IMDG Code.
 - c)

C. Per prestazioni eseguite con un secondo pilota:

- 1) il 50% per le prestazioni eseguite con un secondo pilota a bordo.

D. Manovre senza macchina/movimenti

- a) Per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui all'art. 1.
- b) Per le manovre da un ormeggio all'altro che impiegano un tempo superiore ad 1 ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui all'art. 1.

E. Pontoni con carichi eccezionali

Per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente decreto.

Articolo 9

A. Tabella compensi fissi

I compensi spettanti nei casi previsti dagli articoli 130,132 e 133 del regolamento d'esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima) sono determinati secondo la seguente tabella:

Natura del compenso	<u>Gela</u> Importo in Euro per navi da O a 2000 G.T.	<u>Gela</u> Importo in Euro per navi da 2001 G.T. in poi	<u>Porto Empedocle - Licata</u> Importo in Euro per navi da O a 2000 G.T.	<u>Porto Empedocle - Licata</u> Importo in Euro per navi da 2001 G.T. in poi
a) Per prestazioni entro 3 miglia dall'approdo (*)	2,44	26,83	68,90	75,68
b) Per prestazioni oltre 3 miglia dall'approdo (*)	37,64	38,46	100,97	111,37
c) Per trasmissione di comunicazione	62,58	67,91	174,11	185,20
d) Pilotaggio in località diversa (**)	23,78	26,73	68,90	75,68
e) Assistenza alle prove	63,11	68,97	174,13	185,20

(*) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dai limiti territoriali previsti dal Regolamento e per il servizio di pilotaggio nel porto di Gela, Porto Empedocle Licata, qualora la nave stessa ne faccia richiesta.

(**) da intendersi per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto.

B. Compensi in percentuale

- 1) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilota, ovvero a disposizione della stessa per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore alle 2 ore è dovuto un compenso uguale al 25 % della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta, inoltre, a spese della nave, trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali.
- 2) Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa la partenza od il movimento della nave il

compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base. La partenza ed il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima di inizio della manovra. Quando il pilota venga inviato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa non arrivi, o arrivi in ritardo, o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.

- 3) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. L'entrata della nave si considera manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

Articolo 10

I compensi di cui all'art.9 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art.8.

Articolo 11

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

dal 1° al 3° approdo	100%	tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
dal 4° al 10° approdo	80%	tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
dal 11° al 20° approdo	60%	tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
oltre il 20° approdo	50%	tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al comma 1, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita IVA unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art. 1.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo. Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre.

In considerazione della situazione economica in cui versa la Corporazione Piloti del porto di Gela, Porto Empedocle e Licata, limitatamente al Porto di Gela e Licata, l'applicazione della scontistica del presente articolo è comunque temporaneamente sospesa, fino a nuova determinazione ministeriale•.

Articolo 12

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed, in particolare, del decreto legislativo n. 231 del 2002 come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale, nel rispetto da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Le altre tariffe agevolate rispetto alla tariffa base vengono applicate esclusivamente nel caso in cui l'utente del

servizio risulti in regola con i pagamenti relativi alle prestazioni secondo quanto indicato nel comma precedente. Fermo restando le conseguenze previste dalla citata normativa nel caso di mancato rispetto dei termini, i soggetti che, ai sensi dell'articolo 12 possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi, perdono il beneficio della riduzione dal trimestre successivo a quello in cui si sia verificato il mancato pagamento di una fattura nei termini stabiliti e fino al trimestre successivo a quello in cui la predetta fattura venga pagata, a meno che la fattura non risulti pagata nell'ambito dello stesso trimestre in cui è avvenuto l'inadempimento.

Articolo 13

Nel porto di Gela per il periodo compreso tra le due ore antecedenti l'imbarco del pilota per la manovra di ormeggio e le due ore successive al suo sbarco al termine della manovra di disormeggio, si applica a tutte le navi una tariffa di reperibilità operativa del pilota pari a 129,56 euro l'ora

I Decreti n. 102/2023 in data 06.09.2023, e n.100 in data 16.07.2025 citati in premessa, sono abrogati.

Palermo, li (vedi data gruppo firma)

IL DIRETTORE MARITTIMO
C.A. (CP) Michele MALTESE